



Commissione Tributaria Provinciale di Novara

Al Presidente della Sezione II
Ai Vice Presidenti
Ai Giudici
Al Dirigente Amministrativo
Al Personale Amministrativo

e, p.c

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Al Presidente della CTR del Piemonte
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara
Al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Novara
Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Novara

Il Presidente

visto

- il **Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8.3.2020 riguardante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”
- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.3.2020** con particolare riferimento **all'art. 1** “Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia” ed alla **lett. a)** *evitare ogni spostamento delle*

persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”

- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020** che ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale,
- il **Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18**, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra cui nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” (pubblicato in GU – SG n. 70 del 17.3.2020);

o s s e r v a

I provvedimenti sopra richiamati - il penultimo dei quali denominato significativamente dal Presidente del Consiglio *io resto a casa*, cui è seguito il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, con misure ancora più incisive, in estrema sintesi evidenziano che l'aspetto essenziale per il contenimento della diffusione del *coronavirus* è quello di ridurre il più possibile i contatti tra le persone, limitando le occasioni di circolazione delle stesse sul territorio, evitando rigorosamente qualsiasi assembramento e mantenendo in ogni caso tra una persona e l'altra una idonea distanza, di circa un metro e mezzo.

La stessa attività degli uffici giudiziari - la cui funzionalità deve comunque essere garantita, trattandosi di servizio pubblico essenziale - è stata drasticamente diminuita, limitando ulteriormente la presenza del personale con i conseguenti spostamenti, e disponendo quanto segue:

- in base all'art. 83 Decreto Legge n.18/2020, e in particolare al comma 21 della medesima norma (che estende le disposizioni del predetto articolo *in quanto compatibili* ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie), **dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze** dei procedimenti civili e penali, nonché quelle **davanti alle Commissioni Tributarie, sono rinviate d'ufficio** a data successiva – **con facoltà**, ai sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo, di adottare, all'esito delle procedure ivi previste, particolari misure organizzative ed anche (co 7 lett. g) di prevedere **il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni di cui al comma 3**, ossia, con riferimento alla materia tributaria, a quanto previsto, con clausola generale circa la materia civile, nella parte finale della lettera a) “in ... tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”
- **il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è da ritenersi - anche per la materia tributaria - periodo di sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto, ferme le eccezioni di cui all'art. 83 co 3 sopra richiamate.**

Va evidenziato che l'art. 83 co 2 DL 17 marzo 2020 n.18, in modo ancor più esplicito dell'art. 1 co 2 DL 8 marzo 2020 n.11 (da ieri abrogato), precisa, tra l'altro “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per

la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'art. 17 bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”

- **si ritiene che l'eccezione che esclude il rinvio d'ufficio delle udienze possa trovare applicazione nei casi in cui vi sia istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati e la trattazione sia stata dichiarata urgente dal Presidente di Sezione con decreto non impugnabile. Si procederà in modo analogo per i procedimenti contenenti istanze cautelari.**

- considerato che l'istanza di sospensione viene talora inserita nei ricorsi per motivi puramente prudenziali, se non come clausola di stile, senza che sussista una reale esigenza di immediata tutela precauzionale, tenuto conto che l'esecuzione in via ordinaria non inizia prima di 90 giorni e che pertanto - per i motivi ampiamente espressi di tutela della salute del singolo e della collettività, collegati non solo al permanere in uno stesso luogo, ma anche agli spostamenti da altri Comuni sia dei Giudici che delle parti – si ritiene che l'operatività dell'eccezione debba essere subordinata a specifica motivata istanza della parte interessata

Sentiti il Presidente della Sezione II, il Dirigente Amministrativo, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate

d i s p o n e

1. **il rinvio a nuovo ruolo** di tutte le **udienze** fissate dal 18 marzo (dal 9 al 18 non era fissata in calendario alcuna udienza) **al 15 aprile 2020**

2. **la trattazione in tale periodo dei soli procedimenti urgenti e indifferibili** per le concrete questioni trattate e le prevedibili gravi conseguenze economiche e materiali per le parti coinvolte e per i quali, **a seguito di istanza di sospensione, ribadita con successiva motivata richiesta di trattazione, vi sia dichiarazione di urgenza da parte dei Presidenti di Sezione**
3. in ciascuna udienza non verranno trattati più di 3/4 ricorsi con orario differenziato l'uno dall'altro di almeno 30 minuti; l'orario di trattazione di ciascun ricorso verrà inserito nell'avviso alle parti; tra i presenti in aula e in sala di attesa dovrà essere rigorosamente mantenuta una distanza reciproca non inferiore a 1 metro e mezzo.

Novara, 18 marzo 2020

Il Presidente

dott.ssa Marilinda Mineccia

